

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Entro il 9.3.2020 (il 7.3 cade di sabato) i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ordinaria dei redditi di lavoro dipendente/autonomo/autonomo occasionale/diversi e locazioni brevi del 2019.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata **entro il 2.11.2020** (il 31.10 cade di sabato) se la Certificazione riguarda esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante Modello 730 precompilato.

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni degli Utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate che devono comunque essere consegnate al percipiente.

Il sostituto d'imposta è quindi tenuto a consegnare al percipiente (dipendente e lavoratore autonomo) la CU Sintetica **entro il 31.3.2020**.

Si sottolinea che alle irregolarità in materia di Certificazione Unica viene applicato il regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs 158/2015 che risulta così articolato:

- 1) euro 100,00 di sanzione per singola CU omessa, tardiva o errata con il limite massimo per sostituto d'imposta di euro 50.000,00;
- 2) nessuna sanzione per singola CU originariamente trasmessa entro il 7 marzo e poi corretta e ritrasmessa nei successivi cinque giorni;
- 3) sanzione ridotta a 1/3 (euro 33,33) se la CU viene trasmessa correttamente entro i 60 giorni successivi al 7.3.2020, con un limite massimo complessivo per sostituto d'imposta pari a euro 20.000,00;
- 4) sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.065,00 in caso di mancata o tardiva consegna della CU, ovvero il rilascio del modello con dati incompleti o non veritieri.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.